



Cosenza, 23 aprile 2021  
Comunicazione N. 14

## **D.L. N.41/2021. ART. 10, C. 1, 2, 3, 5 E 6 - ISTRUZIONI INPS E PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE INDENNITÀ COVID-19**

In relazione alle indennità disciplinate dal Decreto Sostegni (D.L. n. n. 41/2021, art. 10, c. 2, 3, 5 e 6) - in favore dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo nonché di talune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 - l'Inps ha fornito le istruzioni amministrative per la fruizione del bonus di ammontare pari a 2.400 euro.

Tali indennità, erogate dall'Inps nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

### **Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità del Decreto Ristori -> D.L. n. 41/2021, art. 10, c.1**

Beneficiari: soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del D.L. n. 137/2020, ossia: lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo.

Requisiti: quelli previsti dal Decreto Ristori, agli artt. 15 e 15 bis.

### **2. Indennità a favore che non hanno già fruito dell'indennità di cui al Decreto Ristori (artt. 15 e 15 bis) -> D.L. n. 41/2021, art. 10, c. 2, 3, 5 e 6**

#### **2.1 Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali -> D.L. n. 41/2021, art. 10, c.2**

Destinatari: lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 23.3.2021 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Requisiti: cessazione involontaria - con le qualifiche in argomento - di un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 23.3.2021, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali (cfr. tab. par. 2 della Circolare in esame).

Svolgimento della prestazione lavorativa - con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori - per almeno trenta giornate nello stesso periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 23.3.2021 e non titolarità, alla data del 23.3.2021, di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpl, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24.3.2021.



## **2.2 Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali -> D.L. n. 41/2021, art. 10, c.2**

Destinatari: lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 23.3.2021 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Requisiti: cessazione involontaria, nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 23.3.2021, di rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (cfr. tab. par. 2 della Circolare in esame).

Svolgimento di prestazione lavorativa, nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, per almeno trenta giornate nello stesso periodo (1.1.2019-23.3.2021) e non titolarità, alla data del 23.3.2021, di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpl, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24.3.2021.

## **2.3 Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 -> D.L. n. 41/2021, art. 10, c. 3**

2.3.1 Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione (quest'ultima categoria era esclusa dai precedenti decreti) appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva del decreto Ristori (artt. 15 e 15 bis) -> D.L. n. 41/2021, art. 10, c.3, lett. a

Requisiti: cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 23.3.2021, svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto periodo temporale nonché, alla data di presentazione della domanda, non titolarità di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità - e di trattamento pensionistico diretto.

2.3.2 Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva del decreto Ristori (artt. 15 e 15 bis) -> D.L. n. 41/2021, art. 10, c.3, lett. b

Requisiti: svolgimento della prestazione lavorativa - nell'ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 23.3.2021. Sono destinatari dell'indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Alla data di presentazione della domanda, non titolarità di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità - e di trattamento pensionistico diretto.



2.3.3 Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva del decreto Ristori (artt. 15 e 15 bis) -> D.L. n. 41/2021, art. 10, c.3, lett. c

Requisiti: assenza di partita IVA e non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Nel periodo 1.1.2019-23.3.2021, titolarità di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del c.c.) e assenza di un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24.3.2021.

Per i contratti di lavoro autonomo occasionale, con titolarità nel periodo 1.1.2019-23.3.2021, iscrizione alla Gestione separata alla data del 23.3.2021, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo 1.1.2019-23.3.2021.

Alla data di presentazione della domanda, non titolarità di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità - e di trattamento pensionistico diretto.

2.3.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva del decreto Ristori (artt. 15 e 15 bis) -> D.L. n. 41/2021, art. 10, c.3, lett. d

Requisiti: reddito annuo 2019, derivante dalle predette attività, superiore a 5.000 euro, titolarità di partita IVA attiva e iscrizione alla Gestione separata alla data del 23.3.2021 e non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Alla data di presentazione della domanda, non titolarità di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità - e non titolarità di trattamento pensionistico diretto.

**2.4 Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali -> D.L. n. 41/2021, art. 10, c.5**

Requisiti da possedere cumulativamente: titolarità, nel periodo 1.1.2019-23.3.2021, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Nel corso dell'anno 2018, titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Non titolarità di trattamento pensionistico diretto alla data del 23.3.2021, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24.3.2021.

Per l'individuazione, dei codici ATECO ammessi al riconoscimento dell'indennità si rinvia al par. 2 della Circolare in commento.



## 2.5 Lavoratori dello spettacolo -> D.L. n. 41/2021, art. 10, c.6

Requisiti: iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno trenta contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019-23-3-2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro nonché non titolarità alla data del 23.3.2021 di trattamento pensionistico diretto, né titolarità di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, alla data del 24.3.2021.

*oppure*

Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno sette contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019-23.3.2021, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Non titolarità di trattamento pensionistico diretto alla data

del 23.3.2021, né titolarità, alla data del 24.3.2021, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

## 3. Presentazione della domanda per il riconoscimento delle indennità del Decreto Sostegni di cui all'art. 10, c. 1, 2, 3, 5 e 6

### 3.1 Indennità di cui all'art. 10, c.1

I soggetti già beneficiari delle indennità di cui al Decreto Ristori (artt. 15 e/o 15-bis) **non sono tenuti a presentare alcuna domanda** di accesso al bonus di cui all'art. 10, c.1, del Decreto Sostegni; l'Istituto provvederà, infatti, all'accredito automatico della somma.

### 3.2 Indennità di cui all'art. 10, c.2, 3, 5 e 6

I lavoratori non già beneficiari delle indennità di cui al Decreto Ristori (artt. 15 e/o 15-bis) sono tenuti a **presentare**, non appena disponibile l'apposito servizio, che dovrebbe essere attivato entro questa settimana - **domanda telematica** all'Inps entro il **31 maggio 2021**. Si segnala, al riguardo, che tale termine ultimo per la trasmissione della richiesta di fruizione dei bonus in argomento è stato prorogato rispetto alla data inizialmente fissata al 30 aprile 2021.

Sarà possibile avanzare domanda tramite portale INPS o Patronato.